



**COMUNE DI PISTOIA**

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE  
U.O.C. Annona e Polizia Amministrativa Locale**

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA  
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 17/03/2021)

## **INDICE**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 - Composizione, nomina e durata in carico della Commissione**

**Articolo 4 - Compiti della Commissione**

**Articolo 5 - Sede delle riunioni e funzioni del Presidente**

**Articolo 6 - Convocazione e funzionamento della Commissione**

**Articolo 7 - Elementi distintivi di spettacolo e intrattenimento per le attività di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.**

**Articolo 8 - Licenza di agibilità**

**Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda e acquisizione del titolo per l'esercizio di attività**

**Articolo 10 - Capienza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento**

**Articolo 11 - Norme temporanee per la realizzazione degli spettacoli dal vivo**

**Articolo 12 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della C.C.V.L.P.S.**

**Articolo 13 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della C.C.V.L.P.S.**

**Articolo 14 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo**

**Articolo 15 - Sopralluoghi**

**Articolo 16 - Espressione del parere**

**Articolo 17 - Spese di funzionamento della Commissione**

**Articolo 18 - Diritti dovuti**

**Articolo 19 - Disposizioni finali**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente testo, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, contiene le modalità di nomina e le regole tecniche per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita Commissione o C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del "*Regolamento di Esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" (TULPS), approvato con Regio Decreto n. 635 del maggio 1940, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, dal D.P.R. n. 293 del 06 novembre 2002 e dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016.

2. Le disposizioni contenute all'interno del presente testo sono finalizzate ad assicurare la corretta operatività e il funzionamento della C.C.V.L.P.S. nel Comune di Pistoia fornendo, a chiunque intenda organizzare attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, linee di indirizzo operative nell'ambito del procedimento abilitativo.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente testo si intende/intendono per:

- a) "*luogo pubblico*" quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. piazze, vie, parchi etc ... appartenenti al demanio pubblico);
- b) "*luogo aperto al pubblico*" quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) "*spettacolo*" caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato che assume anche una connotazione culturale (teatro, cinema, sfilata di moda, circhi, etc.);
- d) "*intrattenimento*" ciò che comporta divertimento" e che implica la partecipazione attiva all'evento (es: sale da ballo, discoteche, etc.);
- e) "*manifestazioni temporanee*" le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato;
- f) "*attività di spettacolo viaggiante*" le attrazioni rispondenti alle tipologie previste dall'art. 4 della Legge n. 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii.;
- g) "*allestimenti temporanei*" le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) "*capienza*" l'affollamento massimo definito dal Titolo IV del D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii recante la regola tecnica di prevenzione incendi.

2. Le norme per la definizione di locali di pubblico spettacolo fanno riferimento agli artt. 16 e 17 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. e stabiliscono che per "*locale di pubblico spettacolo*" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente) ovvero:

- a) teatri;
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) cinema - teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- d) cinematografi;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici appositamente allestiti o, comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- f) sale da ballo, discoteche, night club e simili;
- g) aree destinate alle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- h) circhi;
- i) luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico, allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;

- j) sale polivalenti utilizzate occasionalmente per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento;
- k) impianti sportivi e complessi sportivi in genere dotate di attrezzature per lo stazionamento del pubblico di cui all'allegato al D.M. del 18 marzo 1996;
- l) piscine natatorie dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- m) auditori e sale convegno.

### **Articolo 3**

#### **Composizione, nomina e durata in carico della Commissione**

1. Gli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, dal D.P.R. 06 novembre 2002, n. 293 e dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 disciplinano le funzioni, l'istituzione e la composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. La Commissione viene nominata con decreto del Sindaco e resta in carica per tre anni. E' un collegio perfetto, per la cui validità e costituzione delle sedute occorre la presenza di tutti i componenti.
3. La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi:
  - a) Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
  - b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
  - c) Dirigente Medico dell'Azienda USL Toscana Centro o un medico dallo stesso delegato;
  - d) Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune competente per materia, o suo delegato;
  - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
  - f) Esperto in Elettrotecnica, individuato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale del Comune, secondo le procedure ordinarie di competenza.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un Segretario individuato tra il personale del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale.
5. I membri sono scelti anche in base alle designazioni effettuate dagli enti/servizi di appartenenza – tenuto conto delle specifiche competenze necessarie – e restano in carica “in prorogatio”. Per ogni componente della Commissione è previsto almeno un supplente - anch'esso nominato dal Sindaco – quale unico soggetto autorizzato a sostituirlo.
6. Alla Commissione possono essere aggregati, su iniziativa del Presidente e ove necessario in relazione ai procedimenti da esaminare:
  - a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
  - b) un veterinario dell'Azienda USL Toscana Centro, ove previsto da norme vigenti o comunque ove si ravvisino esigenze di sicurezza legate alla presenza di animali;
  - c) esperti in altre discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica.
7. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 18 marzo 1996, “*Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi*” e nei casi previsti dallo stesso articolo, alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
8. Nel caso l'oggetto del parere richiesto riguardi beni sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei Beni Culturali è chiamato a fare parte della Commissione, a titolo consultivo, un rappresentante della locale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
9. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta indirizzata al Presidente, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale, selezionati tra una terna di nominativi da questi indicati. I designati saranno scelti dal Presidente in relazione alla valutazione dei “curricula” da allegare alla designazione.

## **Articolo 4**

### **Compiti della Commissione**

1. La Commissione ha potere ispettivo, per le mansioni ad essa attribuite, ed i suoi membri hanno libero accesso ai locali interessati dalle proprie competenze.
2. La Commissione provvede a:
  - a) *esprimere* il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - b) *verificare* le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) *accertare* la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
  - d) *verificare*, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. del 8 gennaio 1998, n. 3, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
  - e) *controllare* con frequenza che vengano osservate le norme e cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al comma 1, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o in quella Comunale di cui all'art 141 bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, ovvero sia per due edizioni successive dell'evento anche se non perfettamente coincidenti temporalmente ai due anni.

3. Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente del titolo autorizzatorio, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del TULPS. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 46/1990 e ss.mm.ii.

## **Articolo 5**

### **Sede delle riunioni e funzioni del Presidente**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente decide il calendario dei lavori e formula l'ordine del giorno delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento oggetto di "verifica" e "parere" da parte della Commissione, la convoca e conduce la discussione.
3. E' facoltà del Presidente invitare a partecipare ai lavori della Commissione, Responsabili di altri settori e servizi comunali in relazione alla specifica natura degli interventi su cui si deve formulare il parere.

## **Articolo 6**

### **Convocazione e funzionamento della Commissione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, o in caso di comprovata necessità e/o urgenza dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale - nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo - con avviso trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) a cura del

segretario, con indicati il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della seduta, l'elenco della documentazione e degli elaborati tecnici, ai fini della consultazione preventiva da parte di tutti i componenti.

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti, come individuati dall'art. 3 del presente testo.

3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario garantendo la presenza di colui che lo supplisce affinché intervenga alla seduta in sua vece.

4. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi di cui nei commi precedenti, anche al destinatario del provvedimento finale, che è tenuto a presentarsi alla riunione, personalmente o tramite proprio rappresentante, accompagnato dal/i professionista/i che seguono i diversi aspetti tecnici della pratica.

5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle relative cause. I componenti comunicano altresì al Presidente la sussistenza di ogni ulteriore elemento riconducibile alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*" e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Pistoia. In tali casi il Presidente decide in ordine alla sostituzione del componente.

6. Le attività preliminari necessarie al funzionamento della Commissione sono svolte dal segretario, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- d) ricevere l'istanza per il conseguimento del titolo autorizzatorio la licenza di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS e/o contestuale verifica dell'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS;
- e) fornire ai richiedenti informazioni generali sull'attività della Commissione;
- f) controllare la completezza della documentazione presentata;
- g) predisporre e inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- h) redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
- i) inviare copia dei verbali ai soggetti richiedenti, agli uffici competenti, in relazione ai procedimenti trattati, e ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- j) organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- k) curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- l) verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali;
- m) trasmettere alla Prefettura territorialmente competente l'istanza corredata dalla prescritta documentazione tecnica nei casi previsti dall'art. 13 del presente testo, contestualmente alla richiesta di convocazione della C.P.V.L.P.S., a firma del Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

7. Il segretario partecipa alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione degli atti nonché di tutta la documentazione inerente l'attività della Commissione.

## **Articolo 7**

### **Elementi distintivi di spettacolo e intrattenimento per le attività di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS**

Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza distingue fra:

- a) "*licenza*" (ai sensi dell'art. 68) per attività di spettacoli e intrattenimenti che si svolgono in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico per le cui definizioni si rimanda all'art. 2 del presente testo, ove assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità.

In particolare, il pubblico spettacolo costituisce attività primaria esercitata da un soggetto od un ente in presenza di elementi indicativi che si riportano a titolo puramente esemplificativo:

- il pagamento di un biglietto d'ingresso;
- la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento musicale;

- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
- la partecipazione di importanti complessi musicali;
- l'ampia pubblicizzazione dell'attività musicale offerta.

b) *“licenza”* (ai sensi dell'art. 69) per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili ovvero esporre alla pubblica vista rarità, animali in circhi equestri, oggetti di curiosità, etc.). La richiesta comporta l'accertamento che il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge.

## **Articolo 8**

### **Licenza di agibilità**

1. Per esercitare attività di spettacolo e intrattenimento in locali e aree ad essi funzionalmente destinati o temporaneamente adibiti è necessario il rilascio dell'autorizzazione di agibilità prevista dall'art. 80 TULPS.

2. La procedura finalizzata al rilascio dell'agibilità è diretta a verificare che negli impianti in cui si svolge il pubblico spettacolo/intrattenimento sia garantita:

- la solidità e la sicurezza dell'edificio attrezzature allestite nonché, in caso di locali chiusi, gli aspetti strutturali dell'edificio e il rispetto della vigente normativa di sicurezza (impiantistica, antincendio, segnaletica di sicurezza) e di igiene;
- l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendi.

Detta procedura si articola in due fasi:

- a) la prima ha come obiettivo il rilascio del parere di fattibilità dell'impianto, o delle modifiche sostanziali dello stesso;
- b) la seconda prevede un sopralluogo degli organi competenti, a lavori terminati, al fine del rilascio del certificato di agibilità dell'impianto.

3. Si può richiedere un'autorizzazione di agibilità fissa, vale a dire senza alcuna scadenza temporale - a patto che non vengano successivamente apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile - oppure una autorizzazione temporanea, cioè valida per un determinato periodo di tempo solitamente legato alla durata della manifestazione di pubblico spettacolo che si vuole allestire.

4. Nel caso si intenda svolgere una attività temporanea di pubblico spettacolo in un locale o in un luogo per il quale non sia già stata rilasciata un'autorizzazione di agibilità (art. 80 del TULPS) o sia stata rilasciata un'autorizzazione di agibilità non relativa alla tipologia di attività prevista dalla manifestazione stessa, la richiesta deve essere presentata contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione a licenza di esercizio di pubblico spettacolo ex art. 68 del TULPS, dalla persona che organizza l'evento. La richiesta deve essere presentata dal soggetto che esercita l'attività, sia esso proprietario, affittuario o gestore del locale.

5. L'agibilità fissa può essere richiesta per:

- a) locali adibiti a pubblico spettacolo ed intrattenimento in presenza di locali/immobili aperti al pubblico al cui interno vengono svolte attività di intrattenimento (ad es. ballo) o di spettacolo (concerto, teatro, proiezioni cinematografiche, etc.) o conferenze, auditorium, convegni, locali multiuso, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, etc.;
- b) per impianti sportivi in genere muniti di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (tribune, spalti, sedie) oppure per campi sportivi recintati al cui interno sia previsto lo stazionamento, anche in piedi, degli spettatori;
- c) piscine natatorie pubbliche munite di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Per qualsiasi locale o impianto sportivo, ogni qual volta vengano apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile, l'intestatario dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio di una nuova agibilità secondo le procedure precedentemente indicate.

6. L'agibilità temporanea può essere richiesta per:

**a) Manifestazioni temporanee all'aperto**

- manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, organizzata con allestimenti temporanei all'aperto ed in area non delimitata né recintata, per la quale vengano predisposte strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, etc.);

- manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, organizzata all'aperto ma in un'area delimitata, transennata o recintata, per il quale è prevista la presenza di spettatori, indipendentemente dall'utilizzo di strutture destinate al loro stazionamento (sedie, panchine, tribune, etc.) o dall'utilizzo di pedane, palchi o altri allestimenti.

**b) Manifestazioni temporanee in luogo chiuso**

- manifestazioni di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, da effettuarsi all'interno di un immobile (palestra, sala convegno, teatro, cinema, discoteche, circhi, stadi, palazzetti dello sport, etc.) con presenza di pubblico indipendentemente dal fatto che assista in piedi o seduto.

**c) Altri casi**

- parchi giochi, luna park (non per singole giostre di spettacolo viaggiante), teatri tenda, circhi, karaoke, feste paesane con predisposizione di apposite sale attrezzate, locali multiuso, quando l'attività di pubblico spettacolo è diversa da quella per la quale sia stata già rilasciata una agibilità fissa.

## **Articolo 9**

### **Modalità di presentazione della domanda e acquisizione del titolo per l'esercizio di attività**

1. L'istanza finalizzata all'acquisizione del parere di competenza della Commissione e al rilascio del titolo abilitativo di pubblico spettacolo e/o trattenimento devono pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pistoia, esclusivamente tramite la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR" al seguente link: <http://frontoffice.comune.pistoia.it> utilizzando i modelli dichiarativi con relativa documentazione obbligatoria resa disponibile sulla piattaforma.

2. Il sistema telematico del portale è l'unico canale con cui possono essere accettate le pratiche, pertanto le istanze trasmesse con la sola PEC saranno archiviate senza ulteriore istruttoria e non produrranno alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività così come previsto dalla Risoluzione n. 212434 del 24 dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Nei casi in cui l'avvio dell'attività è sottoposto a SCIA si seguono le norme della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del DPR 160/2010.

4. Nei casi in cui l'attività è sottoposta a istanza autorizzatoria i termini per la presentazione dell'istanza sono:

a) **almeno 60 giorni prima** dalla data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o ristrutturazione);

b) **almeno 45 giorni prima** dalla data per la quale è previsto lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) per verifiche di agibilità e conseguente rilascio del titolo abilitativo.

5. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e di dettaglio e quant'altro previsto dalla normativa vigente ai fini dell'espressione del parere di fattibilità e di verifica dell'agibilità che deve pervenire **entro 5 giorni** dalla richiesta sospendendo i termini del procedimento ai sensi di legge. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata con comunicazione all'organizzatore.

6. Il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo abilitativo si svolge applicando i principi e gli istituti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tenendo conto della vigente normativa in materia e per quanto attiene la capienza di pubblico consentita.

## **Articolo 10**

### **Capienza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento**

#### **A) Manifestazioni con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

Il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dall'organizzatore solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

La Legge 07 ottobre 2013 n. 112 che, all'art. 7 recita:

“a) all'art. 68 - primo comma - è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

b) all'art. 69 - primo comma - è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Per effetto della Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27 settembre 2020 è stato precisato che per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Dal computo è escluso il numero di persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

Nei casi in cui la manifestazione preveda una capienza pari o inferiore a 200 persone o posti a sedere la richiesta di agibilità temporanea per pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 222/2016, che ha modificato l'art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, il parere, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della C.C.V.L.P.S., sono sostituiti da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, come previsto dal Regolamento di applicazione del TULPS, approvato con R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la relazione tecnica deve rispettare i criteri e le disposizioni contenute nella regola tecnica di prevenzione incendi, approvata con D.M. del 19 agosto 1996, sia per ciò che attiene alla capienza dei luoghi sottoposti a parere che per le caratteristiche delle vie di fuga.

La relazione deve prevedere il calcolo relativo al massimo affollamento e alla capacità di deflusso del pubblico nell'area o locale di cui trattasi, calcolato sulla base delle previsioni, coefficienti e parametri indicati nel Decreto del Ministero dell'Interno. Il minor valore risultante fra il massimo affollamento e la capacità di deflusso determina la capienza di agibilità consentita nell'area o nel locale.

La dichiarazione di agibilità del locale rilasciata dal professionista abilitato vale quale certificazione prevista dall'art. 80 del TULPS e impone l'organizzatore al rispetto di quanto eventualmente previsto dall'art. 9 del medesimo testo.

Al termine delle operazioni di installazione, comunque prima dell'inizio dell'attività temporanea, deve essere presentata una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché una dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge n. 46/90 e ss.mm.ii., a firma di tecnico abilitato e il collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

#### **B) Manifestazioni con capienza superiore a 200 persone**

Il regime amministrativo per le manifestazioni con capienza superiore a 200 persone attiene al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS.

L'istanza corredata dalla documentazione obbligatoria è composta da:

- una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti i documenti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;
- piano di contenimento del rischio conformemente alla direttiva Ministero dell'Interno (Prot. n. 11001/1/110 del 18/07/2018 e relative linee guida) e alle circolari della Prefettura di Pistoia Prot. n. 24940 del 27/07/2018 e Prot. n. 13895 del 21/03/2019;
- piano contenente le linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari dettate dalla normativa vigente (Rif. D.G. Regione Toscana n. 149 del 23 febbraio 2015).

L'organizzatore dell'evento, fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, dovrà, altresì, presentare un piano che attesti il rispetto delle disposizioni e delle misure di sicurezza stabilite per ogni tabella di attività prevista dalla normativa nazionale che contenga le misure atte ad evitare/prevenire la diffusione del virus in occasione di manifestazioni/eventi che si svolgono nell'area o nelle strutture di cui trattasi e adottare altresì tutte le disposizioni in riferimento alla normativa vigente.

### **Articolo 11**

#### **Norme temporanee per la realizzazione degli spettacoli dal vivo**

1. La Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 16 Luglio 2020 (cosiddetto Decreto "semplificazioni") all'art 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

2. La norma prevede in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 23:00, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, la presentazione della segnalazione di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1999 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da Covid- 19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli di qualsiasi genere nel luogo in cui si svolge lo spettacolo dal vivo.

3. Per le modalità e i termini di presentazione dell'istanza si rimanda all'art. 9 del presente testo e alle disposizioni contenute sull'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo abilitativo indicate nell'art. 8 del medesimo testo, nonché per il rilascio del parere di agibilità tenuto conto dei criteri contenuti nella regola tecnica di prevenzione incendi approvata con Decreto del Ministero dell'interno del 19 Agosto 1996 successivamente modificato dal D.M. del 06 marzo 2001.

### **Articolo 12**

#### **Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della C.C.V.L.P.S.**

Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della C.C.V.L.P.S. si esplica principalmente su:

- **Luoghi con capienza fino a 1300 persone:** teatri; teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti); cinematografi; cinema - teatri (ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere); aree destinate a spettacoli viaggianti; circhi, auditori e sale convegno.
- **Luoghi con capienza fino a 5000 persone:** locali di trattenimento (ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici appositamente allestiti o, comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti); sale da ballo, discoteche, night club e simili; luoghi all'aperto (cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico) allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere; sale polivalenti utilizzate occasionalmente per attività di pubblico spettacolo; impianti sportivi e complessi sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di

spettatori, di cui all'allegato al D.M. del 18 marzo 1996; piscine natatorie dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori.

### **Articolo 13** **Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della C.C.V.L.P.S.**

1. In caso di istanze pervenute per l'espressione del parere di fattibilità e per la verifica dell'agibilità riguardanti:
  - locali cinematografici o teatrali con capienza **superiore a 1300 spettatori**;
  - spettacoli viaggianti con capienza **superiore a 1300 spettatori**;
  - altri locali o impianti con capienza **superiore a 5000 spettatori**;
  - parchi divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della Sanità;
  - manifestazioni temporanee con affluenza di pubblico **superiore alle 5000 persone**, la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), istituita dall'art. 142 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S., viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

### **Articolo 14** **Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo**

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo che prevedano l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla vigente normativa in materia (Legge n. 447/95 e ss.mm.ii., DPCM 14/11/97, L.R. n. 89/98 e ss.mm.ii., DPGRT 2R/2014 e ss.mm.ii., Regolamento Comunale di Igiene, quest'ultimo per quanto non in contrasto con le suddette norme, Piano Comunale di Classificazione Acustica). Il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle norme vigenti sopra richiamate deve essere attestato dal responsabile della manifestazione.
2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti, gli orari e le altre condizioni di cui alla vigente normativa sopra richiamata e al Piano Comunale di classificazione acustica (in ultimo modificato con variante generale approvata con Deliberazione C.C. n. 97/2016, consultabile al seguente link: <http://www.comune.pistoia.it/piano-comunale-di-classificazione-acustica>), possono essere rilasciate, su motivata richiesta (qualora lo svolgimento della manifestazione risponda a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità), autorizzazioni in deroga per l'anno solare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal DPGRT 2R/2014 e ss.mm.ii., a seconda della classe acustica di appartenenza. Al seguente link sono disponibili le informazioni inerenti la tematica e le modalità procedurali per la presentazione delle istanze: <http://www.comune.pistoia.it/deroghe-acustiche>
3. L'istanza, di cui al precedente comma, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pistoia, attraverso la piattaforma STAR (Sistema telematico di Accettazione Regionale) contestualmente alla richiesta di pubblico spettacolo indipendentemente dal regime amministrativo adottato.

### **Articolo 15** **Sopralluoghi**

1. La Commissione esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, effettua i necessari sopralluoghi.
2. I sopralluoghi, finalizzati all'espressione del parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti, sono di norma effettuati il giorno antecedente o il giorno stesso la data di inizio degli stessi. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.

3. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità di locali/impianti fissi sono effettuati dalla Commissione a seguito della trasmissione da parte dell'interessato della comunicazione di fine lavori (e della prescritta documentazione).

4. I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati dalla Commissione previa comunicazione dell'interessato del luogo di allestimento che deve essere effettuato con un preavviso alla segreteria di **almeno 10 giorni**, fatti salvi i casi di urgenza.

5. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogni qualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli ai sensi del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

### **Articolo 16** **Espressione del parere**

1. Il parere della Commissione viene richiesto dal Servizio competente per il rilascio di titoli autorizzatori.

2. Al termine di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del segretario in collaborazione con la Commissione, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:

- a) il luogo della riunione;
- b) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra, del conferimento della delega;
- c) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- d) una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti ispezionati;
- e) le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione ai fini del rilascio della licenza di agibilità del locale/impianto.

3. Il parere espresso dalla Commissione è redatto per iscritto approvato all'unanimità dei membri effettivi, di cui al comma 3 all'art. 3 del presente testo (o rispettivi supplenti) e degli eventuali membri aggregati. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni.

6. Il parere contrario espresso dalla Commissione deve essere puntualmente motivato. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto la domanda è definitivamente archiviata e ne verrà data comunicazione al richiedente.

### **Articolo 17** **Spese di funzionamento della Commissione**

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione in oggetto non darà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese o altra retribuzione, sia nei confronti del personale comunale designato, considerando l'incarico conferito come espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente, sia nei confronti dei membri esterni designati da altri enti pubblici, fatto salvo in quest'ultimo caso che ciò non sia previsto da altra fonte normativa in vigore e fermo restando che i relativi oneri dovranno comunque restare a diretto carico del richiedente il parere.

2. Laddove - in ragione dell'indisponibilità di professionalità tecniche idonee interne al Comune o ad altro ente pubblico - uno o più membri della Commissione siano scelti tra liberi professionisti, l'attività che quest'ultimi prestano per la Commissione è a diretto carico del richiedente il parere, secondo un corrispettivo che, per ogni seduta e per ogni sopralluogo cui partecipino, sarà commisurato al valore di un gettone di presenza riconosciuto dal Comune ai propri consiglieri per la partecipazione alla sedute delle commissioni consiliari.

**Articolo 18**  
**Diritti dovuti**

1. Per ogni richiesta di intervento della Commissione è dovuto a cura del richiedente il pagamento dei diritti annualmente stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
2. I diritti sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. n. 635/1940.

**Articolo 19**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente testo, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, dal D.P.R. 06 novembre 2002, n. 293, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, nonché alla Legge n. 241/1990 e ss.mm. e i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.